

Uilca Previdenza News

LA RIFORMA IN VIGORE DAL 2007, MA LE REGOLE VANNO STABILIZZATE



Sono passati più di 13 anni dall'introduzione della previdenza complementare in Italia e, nonostante gli sforzi fatti da più parti per affermare

questo strumento come indispensabile per il futuro di milioni di lavoratori, quest'ultima stenta a decollare, soprattutto nei giovani che dovrebbero essere i maggiori interessati.

I dati parlano chiaro: solo il 5,6% degli aderenti ha meno di 30 anni, il 25% ha raggiunto i 50 anni ed il 70% degli aderenti sono uomini. Secondo un'analisi di MEFOP (Società per lo sviluppo dei Fondi pensione) il tasso di adesione alle offerte previdenziali in Italia ha raggiunto rispettivamente il 13,4% per i lavoratori dipendenti privati, su un bacino potenziale di 22,8 milioni di lavoratori, e il 2,2% per i dipendenti pubblici (riguarda solo il settore scuola). Dati sicuramente allarmanti!

Eppure, le potenzialità, gli spazi e l'humus culturale dovrebbero essere sufficienti ad assegnare alla previdenza complementare quel ruolo "istituzionale" che gli competerebbe per far crescere i fondi pensione in modo tale che diventino elemento essenziale di sviluppo del mercato finanziario del risparmio delle famiglie, di quello gestionale dell'impresa, nonché per dare, nell'interesse del Paese, una prospettiva migliore al nostro domani e alle nostre pensioni.

Interrogarsi, quindi, sulle motivazioni di questo senso di sfiducia verso i Fondi Pensione diventa oggi di fondamentale importanza. Probabilmente, la mancanza di "di regole certe", che, come sostiene un noto editorialista del Sole 24 ore quando afferma che "le regole di domani non saranno le stesse di oggi", rappresenta un ostacolo non indifferente alla sua diffusione. In Italia, infatti, le norme rela-

tive alla previdenza, soprattutto quelle fiscali che potrebbero dare impulso a tutto il settore, sono in continuo mutamento. Nell'arco di 13 anni hanno già subito tre modifiche contribuendo a dare un senso di instabilità normativa alla materia. Così come è accaduto, e sta tuttora accadendo, per la previdenza obbligatoria sottoposta a continue modifiche. Scale, scalini o scaloni tutto è in divenire e ciò rappresenta certamente un punto di debolezza in un settore che, al contrario, dovrebbe essere contraddistinto da stabilità e certezza.

La conferma ci viene in questi giorni dalla prima Finanziaria del Governo Prodi che ha inserito al suo interno una serie di disposizioni che hanno impattato pesantemente sul Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005, che aveva riformato organicamente la previdenza complementare, con effetto dal 1° gennaio 2008.

La legge Finanziaria, modificata nell'ultima ora da un importante accordo tra le Parti Sociali sulla destinazione dei flussi di TFR "inoptato", prevede l'anticipo dell'entrata in vigore della riforma al 1 gennaio 2007, confermando il meccanismo del "silenzio assenso" che scatterà, a sua volta, dal 1° luglio 2007 ed inserendo la novità assoluta, escogitata esclusivamente per far cassa, del conferimento all'INPS dell'intero TFR rimasto in azienda (per maggiori dettagli si guardi www.uilca.it/text/previdenza/previdenza.html).

Queste risorse, gestite dall'INPS in un Fondo istituito presso la Tesoreria e destinate al finanziamento delle infrastrutture vengono stimate, per l'anno 2007, in 5000 milioni di euro.

Una somma di tutto rispetto, non v'è dubbio, destinata alle casse dello Stato utilizzando il canale normativo della Previdenza Complementare.

Luci ed ombre, quindi, che impongono, ancora di più, la necessità di una precisa e puntuale campagna informativa da parte del Governo sulle opportunità di scelta. Una campagna di informazione che dovrà avere come unico scopo quello di orientare i lavoratori verso la previdenza complementare confermando lo spirito della riforma che ha dato origine appunto alla legge 252 del 2005 e non quello di dirottare risorse nelle casse dello Stato.

In questo numero

Editoriale

Pag. 1

Lo stato di attuazione della riforma

Pagg. 2/3

La bacheca

Pag. 4

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Il 28 giugno 2006 sono state emanate le Direttive Generali della Covip, con cui l'autorità di vigilanza dà indicazioni agli operatori circa gli adeguamenti da approntare in vista dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare prevista per il 1° gennaio 2008, salvo anticipazione al 2007. Vediamone gli aspetti più rilevanti.

Definizione dell'ambito dei destinatari

Rileva, da questo punto di vista, la possibilità ammessa esplicitamente dalla Covip di consentire l'adesione a fondi pensione (Fp) negoziali e preesistenti dei familiari fiscalmente a carico dell'iscritto. Nel caso dei fondi pensione aperti la Covip chiarisce la possibilità di istituire fondi pensione dedicati alle sole adesioni collettive.

Operatività degli accordi plurimi

Le Direttive Generali chiariscono che i c.d. accordi plurimi, stipulati a livello aziendale tra datore di lavoro e singoli lavoratori, in quanto contratti individuali, hanno un'efficacia "limitata" ai soli soggetti sottoscrittori. Questi accordi, inoltre, non saranno idonei a regolare la tacita devoluzione del Tfr.

Governance

Per tutti i fondi è richiesta la presenza di un responsabile, che nel caso dei fondi negoziali può anche essere il direttore o un consigliere di amministrazione del fondo. Nei fondi aperti e nei Pip il responsabile deve essere indipendente dall'ente che ha istituito il fondo. Vengono date, inoltre, indicazioni circa la costituzione degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti.

Comparto garantito per le adesioni tacite

Le Direttive Generali precisano che il comparto garantito presso cui confluirà il Tfr di coloro che aderiranno attraverso il meccanismo della tacita devoluzione del Tfr dovrà offrire una garanzia di tipo giuridico e non morale. In particolare dovrà essere garantita la restituzione integrale del solo capitale, al netto di qualsiasi onere. La garanzia dovrà operare entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (come in particolare il pensionamento). I momenti in cui opererà la garanzia possono essere scelti dal Fp. Inoltre la garanzia

riguarda la sola restituzione del capitale e non anche la realizzazione di rendimenti uguali o superiori a quelli del Tfr. Questi ultimi, infatti, saranno semplicemente l'obiettivo non garantito della politica di investimento.

Finanziamento

Le Direttive Generali illustrano il meccanismo di devoluzione tacita del Tfr, chiarendo che per coloro che sono già iscritti a una forma di previdenza complementare cui devolvono attualmente una parte del Tfr (i c.d. assunti ante 28 aprile 1993), in caso di silenzio nel periodo di 6 mesi, il Tfr residuo maturando attualmente non devoluto verrà versato nel comparto garantito. Quindi, in mancanza di diversa indicazione degli interessati, la posizione previdenziale di questi iscritti verrà suddivisa tra due comparti: quella cui sono iscritti attualmente e quella garantita. Inoltre i fondi pensione avranno la possibilità di consentire la suddivisione della contribuzione e/o della posizione su diversi comparti dello stesso fondo. Le Direttive, inoltre, chiariscono che gli iscritti potranno proseguire nel versamento della contribuzione anche dopo il pensionamento, purché siano iscritti al fondo da almeno 1 anno. È prevista, infine, la possibilità di finanziamento del piano previdenziale mediante sconti o abbuoni relativi a operazioni con carte di credito.

Adesione tacita

Viene spiegato il meccanismo di adesione mediante tacita devoluzione del Tfr (per maggiori dettagli si rinvia a UILCA Previdenza News n. 1). Le Direttive Generali chiariscono che in caso di adesione tacita, sino a una diversa manifestazione di volontà dell'iscritto, non viene versata contribuzione da parte del lavoratore né da parte del datore di lavoro. Inoltre si precisa che l'aderente in via tacita dovrà ricevere una comunicazione del Fp successivamente all'adesione. Tale comunicazione dovrà informare l'iscritto circa le modalità in cui può acquisire la documentazione informativa, nonché circa la possibilità di versare una contribuzione a proprio carico e di ottenere il versamento della contribuzione datoriale.

Prestazioni maturate

Le Direttive Generali escludono che le prestazioni possano essere regolate secondo il criterio del pro-

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA (*segue*)

rata. In particolare si precisa che alle prestazioni che maturano prima del 31.12.2007 si applica il regime vigente, mentre a quelle che matureranno dopo il 1.1.2008 si applicherà il nuovo regime. La Covip chiarisce inoltre che le prestazioni si intendono maturate entro il 31.12.2007 se l'iscritto ha raggiunto i requisiti previsti e ha esercitato il relativo diritto (la richiesta esplicita) entro tale data. Questa affermazione potrebbe avere anche degli effetti fiscali, facendo propendere per l'esclusione del c.d. pro-rata fiscale. Se così fosse, in caso di prestazione maturata dopo il 1.1.2008 il nuovo regime fiscale sarebbe applicabile a tutto il montante, con significativi vantaggi per chi è già iscritto (su questo tema si tornerà nei prossimi numeri).

Anticipazioni

Le Direttive hanno modo di puntualizzare che l'anticipazione del 30% del montante, richiedibile dopo 8 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è libera e può essere concessa senza che il fondo debba fare alcuna verifica circa le motivazioni della richiesta.

I riscatti

Le Direttive Generali adottano una interpretazione estensiva della disciplina dei riscatti. In particolare, oltre che il riscatto parziale (dopo 12 mesi di in occupazione) e totale (dopo 48 mesi di in occupazione e altre ipotesi), verrà ancora ammesso il riscatto ordinario per perdita dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. 252/05. In pratica, alla perdita del lavoro, l'iscritto potrà: 1. restare quiescente; 2. trasferirsi ad altro fondo pensione; 3. attendere 12 mesi e riscattare il 50% del montante accumulato; 4. attendere 48 mesi e riscattare l'intero montante accumulato; 5. riscattare immediatamente l'intero montante. Naturalmente, in caso di riscatto immediato è prevista una tassazione sfavorevole del 23% anziché del 15% (che decresce col tempo fino a un minimo del 9%) applicabile nei casi sub 3. e 4.

Siti internet e pubblicità

Le Direttive Generali si soffermano sull'opportunità per i fondi pensione di creare siti internet mediante cui fornire informazioni ai propri iscritti. Viene posto l'accento, in particolare, sull'accuratezza delle infor-

mazioni e sulla correttezza di queste. Si sottolinea, infine, l'esigenza di distinguere chiaramente le forme di previdenza complementare da altri prodotti ad essi assimilabili, ma non rientranti dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 252/05.

Nulla è detto sui fondi preesistenti

Nelle Direttive Generali la Covip afferma espressamente di non voler trattare il tema dell'adeguamento dei fondi pensione preesistenti. In effetti i fondi preesistenti dovranno adeguarsi alla disciplina dettata per i nuovi fondi pensione (cfr. UILCA Previdenza News n. 2) secondo le indicazioni contenute in uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 20, comma 2. L'adeguamento che avrebbe potuto essere disciplinato con le Direttive Generali, quindi, avrebbe riguardato esclusivamente gli aspetti relativi alla tacita devoluzione del Tfr (adesione tacita, caratteristiche del comparto garantito, disciplina della trasparenza). La Covip, nel rinviare l'adozione delle norme di sua competenza rivolte ai fondi preesistenti, sembra voler preventivamente conoscere il regime cui tali fondi saranno soggetti. Ciò evidentemente al fine di poter tener conto delle indicazioni fornite dai Ministeri.

**SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA**

VIA LOMBARDIA, 30 - 00187 ROMA

TEL.06/4872132 FAX 06.484704

E-MAIL: uilca.previdenza@uilca.it

PAGINA WEB: www.uilca.it

PAGINA WEB DEDICATA ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE:

www.uilca.it/text/previdenza/previdenza.html



PROSSIMI PASSAGGI NORMATIVI ATTESI DOPO L'ADOZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI COVIP

Provvedimento	Autorità competente
Schemi di statuti/regolamenti e documenti informativi	Covip (in consultazione)
Decreti sui fondi preesistenti ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. 252/05	Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in consultazione)
Aggiornamento della regolamentazione secondaria in materia di onorabilità e professionalità	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Aggiornamento della regolamentazione secondaria in materia di limiti agli investimenti	Ministero dell'Economia e delle Finanze
D.Lgs. di recepimento della Direttiva EPAP	Governo
Disegno di Legge finanziaria	Governo - Parlamento (anticipo della riforma al 2007)

LA BACHECA

Direttiva Epap (2003/41/CE): pronta la bozza del decreto di recepimento

È prossima l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo di recepimento della Direttiva Epap (2003/41/CE). La principale novità riguarda naturalmente la possibilità per i fondi pensione italiani di raccogliere adesioni in altri stati membri dell'Unione Europea e per i Fp residenti in altri Stati dell'Ue di raccogliere adesioni collettive in Italia.

Tavolo tecnico sull'adeguamento dei Fondi Preesistenti

Il tema dell'adeguamento dei fondi pensione preesistenti è stato oggetto dell'approfondimento di un gruppo di lavoro costituito presso la Mefop. Il gruppo di lavoro, composto da operatori ed esperti del settore, ha elaborato un documento che illustra un possibile percorso di adeguamento. Il documento è stato inviato ai Ministeri competenti e a Covip.

Cartelle pazze

I beneficiari di prestazioni in forma di capitale stanno ricevendo delle comunicazioni da parte dei competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate contenenti una non corretta attività di riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media degli ultimi cinque anni. Va segnalato che la riliquidazione non andrebbe applicata all'imposta applicata alla parte di prestazione corrispondente al montante maturato prima del 31 dicembre 2000. Inoltre, si è riscontrato che le procedure automatizzate dell'amministrazione finanziaria hanno implicato anche una determinazione errata del periodo di iscrizione alla forma pensionistica complementare nonché di altri dati utili ai fini del calcolo dell'onere tributario sulle prestazioni in capitale soggette ad imposizione separata. I contribuenti che ricevono una comunicazione sull'attività di riliquidazione dell'imposta non corretta, possono richiedere l'annullamento della comunicazione ai servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate, rivolgendosi preferibilmente all'ufficio territorialmente competente. Tale istanza di annullamento dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti verrà emessa la conseguente cartella di pagamento, che comunque è a sua volta impugnabile.

Dall'8 settembre è attivo il sito di Uilca Previdenza, un agile strumento per ottenere utili notizie e aggiornamenti sull'argomento. Di seguito l'indirizzo per la consultazione: www.uilca.it/text/previdenza/previdenza.html.